

BGer 6B_610/2023 vom 26. Februar 2025

Bundesgericht, 2025-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_610_2023

FR: TF 6B_610/2023 du 26 février 2025

IT: TF 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 150 III 248 consid. 1).

E. 1.1

Con un unico atto, l'insorgente presenta un "ricorso per denegata giustizia e sussidiario in materia costituzionale" in cui si duole per l'appunto di una denegata giustizia e del carattere asseritamente iniquo del procedimento nei suoi confronti, essendo stati disattesi i diritti della difesa, e un "ricorso in materia penale", in cui censura un erroneo accertamento dei fatti e la violazione del diritto sostanziale.

L'impugnativa è diretta contro una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). La via del ricorso (ordinario) in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta. Con questo rimedio è peraltro possibile far valere la violazione del diritto federale, che comprende anche il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1), e la violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Non vi è dunque spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale, proponibile unicamente laddove non sia possibile quello ordinario (art. 113 LTF).

Il ricorso per denegata o ritardata giustizia previsto dall' art. 94 LTF non costituisce un genere di ricorso a sé stante. La via di ricorso esperibile in caso di denegata o ritardata giustizia si determina in base all'ambito giuridico in cui rientrerebbe la decisione pretesamente negata o ritardata indebitamente (sentenza 5A_372/2024 del 1° luglio 2024 consid. 2 con rinvii). Un ricorso per denegata o ritardata giustizia implica però l'assenza di una decisione impugnabile (art. 94 LTF). In concreto la CARP ha emanato una sentenza impugnabile con ricorso in materia penale, rimedio giuridico che l'insorgente ha effettivamente presentato e nel contesto del quale possono essere vagliate le censure relative all'asserito mancato esame delle addotte violazioni dei diritti dell'imputato.

E. 1.2

Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale

esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 148 I 104 consid. 1.5). Poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso, l'insorgente non può semplicemente rinviare agli allegati o agli atti dell'incarto cantonale (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3).

Il Tribunale federale non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi adottati dall'autorità precedente, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.1).

E. 2.2

Autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non è un'autorità d'appello dinanzi alla quale sarebbe possibile discutere liberamente la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti. È vincolato ai fatti ritenuti dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsene solo se il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario, o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 149 II 337 consid. 2.3). L'accertamento dei fatti della sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). Non può dunque limitarsi a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura di appello, ma deve dimostrare che l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1).

E. 2.3

L'oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale è costituito unicamente da una decisione di un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), in concreto dalla sentenza della CARP. Le critiche e gli appunti ricorsuali relativi alla decisione di primo grado si rivelano pertanto d'acchito inammissibili e non saranno oggetto di disamina in questa sede.

E. 3

Avvalendosi dell' art. 14 Patto ONU II , dell' art. 6 CEDU , degli art. 29, 30 e 31 Cost. , nonché dell'art. 3 cpv. 2 lett. c CPP, il ricorrente si duole dell'iniquinà del procedimento a suo carico in seguito a una serie di violazioni procedurali. In particolare lamenta la mancata assunzione delle prove richieste dalla difesa, la violazione della presunzione di innocenza, del principio della parità delle armi, la carcerazione illegale e delle condizioni di detenzione contrarie "all'umanità e dalla dignità". Sostiene che, benché abbia sollevato tali problematiche in sede di appello, la CARP le avrebbe ignorate e non si sarebbe pronunciata

in merito, ciò che configurerebbe una denegata giustizia.

L'insorgente pare confondere la denegata giustizia con la violazione del diritto di essere sentito. È opportuno allora ricordare che l'autorità commette una denegata giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. se non entra nel merito di una causa sottopostale nelle forme e nei termini prescritti, sebbene avrebbe dovuto farlo. Essa viola invece il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. se disattende il suo dovere di motivare la decisione teso a permettere all'interessato di comprendere la portata del giudizio e le eventuali possibilità di impugnazione (DTF 142 II 154 consid. 4.2). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5 con rinvii). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).

In concreto la CARP è entrata nel merito dell'appello presentato dal ricorrente. Non sussiste dunque una denegata giustizia. Il fatto che, come preteso nel gravame, non si sia pronunciata su alcuni aspetti sollevati dalla difesa attiene pertanto a un'eventuale violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, su cui si tornerà più avanti (v. in particolare infra consid. 5).

E. 4.1

Il principio della parità delle armi, elemento del diritto a un processo equo sancito dagli art. 3 cpv. 2 lett. c CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, impone un giusto equilibrio tra le parti: a ognuna di esse dev'essere fornita l'opportunità di difendere le proprie ragioni in condizioni che non la collochino in una posizione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (sentenza 6B_993/2022 del 18 marzo 2024 consid. 2.1 e rinvii).

Il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare i testimoni a carico garantito dall'art. 6 n. 3 let. d CEDU è anch'esso una componente del diritto a un processo equo. Tale diritto è sancito anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. , quale concretizzazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In forza di questa garanzia costituzionale e convenzionale, le dichiarazioni di testimoni a carico sono in linea di principio utilizzabili unicamente se nel corso del procedimento l'imputato ha avuto almeno un'adeguata e sufficiente occasione di mettere in dubbio la testimonianza e di porre domande al teste a carico (DTF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2).

E. 4.2

Invano il ricorrente adduce di non aver goduto di un processo equo, segnatamente a causa della pretesa limitazione dei suoi diritti della difesa consecutiva alla mancata possibilità concessagli di "controesaminare dei testimoni", in specie l'accusatore privato B. _____ e la coimputata F. _____, le cui dichiarazioni sarebbero state assunte "prima del dibattimento" e poi utilizzate quali prove a carico. Precisato che l'insorgente non lamenta nemmeno implicitamente un'eventuale violazione dell'art. 147 CPP , prevalendosi unicamente dell'art. 6 CEDU , egli non si confronta minimamente con le ragioni addotte dalla CARP per rifiutare l'assunzione dei testimoni richiesti dalla difesa al dibattimento di appello e

a fortiori non sostanzia alcun arbitrio nella valutazione anticipata delle prove. Neppure pretende di non aver avuto, nel corso del procedimento, la possibilità di partecipare ai loro interrogatori, di porre loro domande o di essere a loro confrontato. L'insorgente afferma unicamente, con riguardo peraltro al solo accusatore privato, di non averlo potuto controesame su quanto "emerso nel corso dell'investigazione" dopo il confronto. Sennonché egli non spiega minimamente quali elementi sarebbero emersi posteriormente all'ultimo interrogatorio dell'interessato che avrebbero imposto una sua nuova audizione al dibattimento. Si limita in proposito a rinviare genericamente al suo memoriale difensivo presentato in occasione del dibattimento di appello, rinvio inammissibile in questa sede (v. supra consid. 2.1). Tenuto conto che il ricorrente non sostiene di non aver mai avuto la possibilità nel corso del procedimento di poter interrogare i testimoni a carico, non si scorge alcuna violazione dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU.

Neppure il semplice richiamo alla parità delle armi è sufficiente per contestare con successo la mancata assunzione delle prove richieste, il loro rifiuto non comportando

ipso facto una violazione dell'invocato principio. L'autorità penale può infatti procedere a una loro valutazione anticipata e rifiutare di assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Come già rilevato, l'insorgente non dimostra alcun arbitrio nella valutazione anticipata delle prove e non si confronta con le ragioni addotte dalla CARP per respingere la sua istanza probatoria.

Nel modo in cui argomenta, il ricorrente sembra del resto dimenticare che nel procedimento penale svizzero vige il principio dell'immediatezza limitata (combinati disposti art. 308, 343, 389 e 405 CPP; v. DTF 150 IV 345 consid. 1.6.7.3; DTF 140 IV 196 consid. 4.4.1). Il giudice procede all'interrogatorio dettagliato dell'imputato (art. 341 cpv. 3 CPP) ed è tenuto a raccogliere ulteriori prove solo alle condizioni espressamente menzionate dalla legge (sentenza 6B_430/2015 del 12 giugno 2015 consid. 2.3.1), segnatamente dall' art. 343 cpv. 2 e 3 CPP . L'insorgente non pretende che siano in concreto dati i presupposti dell'una o l'altra costellazione di tale disposizione.

E. 4.3

Il principio della parità delle armi è invocato anche in relazione alle difficoltà connesse alla consultazione dell'incarto penale. Il ricorrente rileva di aver ottenuto poco prima del dibattimento di appello l'autorizzazione a consultare l'incarto, facoltà però ostacolata dal direttore delle strutture carcerarie. Sostiene inoltre che alcune prove sarebbero state nascoste dalla pubblica accusa, che non le avrebbe "riversate nel fascicolo processuale", rispettivamente sarebbero state distrutte dalla polizia nel corso della consultazione. Per l'insorgente l'assunzione delle prove dell'incarto sarebbe a tal punto viziata da rendere dubbia la ricostruzione dei fatti.

E. 4.3.1

Il diritto di essere sentito, componente del più ampio diritto a un processo equo, garantisce all'interessato la facoltà di esaminare gli atti (v. art. 3 cpv. 2 lett. c, 101 e 107 CPP) e di partecipare all'assunzione delle prove (v. art. 147 CPP), o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (v. DTF 142 I 86 consid. 2.2 e rinvii). L'imputato, quale parte al procedimento, deve potere consultare gli atti per conoscere gli elementi di cui dispone l'autorità e beneficiare quindi di una possibilità effettiva di fare valere le sue argomentazioni nel procedimento penale. Affinché questa

consultazione sia utile, l'incarto deve essere completo, di modo che l'imputato possa se del caso contestare la validità dei mezzi di prova. Si tratta al riguardo di una condizione volta a permettere generalmente all'imputato di fare valere i suoi diritti di difesa, conformemente agli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 lett. b CEDU (v. sentenza 6B_56/2018 del 2 agosto 2018 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 144 IV 302).

E. 4.3.2

Premesso che al momento dei dibattimenti di primo e secondo grado il ricorrente si trovava in stato di carcerazione di sicurezza e che, in seguito a una visione atti presso la sede del Ministero pubblico, i documenti di interesse per l'insorgente sono stati registrati su una chiavetta USB, la CARP ha rilevato, richiamando le spiegazioni fornite dal direttore delle strutture carcerarie, che ragioni di sicurezza impedivano ai detenuti di disporre a piacimento di un computer con le porte USB abilitate. In carcere la consultazione del contenuto della chiavetta presupponeva una previa esplicita richiesta in tal senso onde permettere alle strutture di predisporre un'apposita postazione e organizzare il personale necessario. Ciò posto, l'insorgente non contesta la legittimità delle ragioni avanzate dalle strutture carcerarie né sostiene che non abbia potuto consultare il contenuto della chiavetta USB dopo aver fatto esplicita richiesta in tal senso. Neppure ritiene di non aver avuto il tempo sufficiente per preparare la sua difesa e del resto non risulta aver postulato un eventuale rinvio del dibattimento di appello (v. art. 331 cpv. 5 richiamato l' art. 405 cpv. 1 CPP). Si osserva peraltro che in sede cantonale il ricorrente era assistito da un difensore, circostanza che poteva controbilanciare le addotte difficoltà nella preparazione della difesa connesse alla privazione della sua libertà.

Secondo l'insorgente, la pubblica accusa avrebbe nascosto le "captazioni telefoniche", non riversandole nel fascicolo processuale, ma annoverandone i costi nelle spese del procedimento. In merito alla sorveglianza telefonica, il ricorrente non sostiene di averne avuto contezza unicamente dopo la sentenza di appello. Del resto, secondo quanto da lui stesso asserito, i relativi costi sono riportati nella distinta spese in calce alla decisione di primo grado. Non risulta, né è preteso nell'impugnativa, che egli abbia però sollevato questo tema dinanzi all'autorità precedente, oppure che lo abbia sollevato, ma che la CARP abbia ommesso di pronunciarsi in proposito. La censura è quindi formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale ed è inammissibile. Il principio dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF) e quello della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. nonché art. 3 cpv. 2 lett. a CPP applicabile anche alle parti, v. DTF 147 IV 274 consid. 1.10.1) vietano infatti di invocare per la prima volta dinanzi a questo Tribunale una censura connessa allo svolgimento del procedimento che poteva essere presentata all'istanza precedente, ma che non è stata sollevata (DTF 135 I 91 consid. 2.1; v. da ultimo sentenza 6B_1242/2023 del 2 ottobre 2024 consid. 2.2.2). Di transenna si rinvia a quanto esposto più avanti (v.

infra consid. 12).

Con riferimento poi alla accidentale perdita di dati della chat Telegram con F._____, la CARP ha ritenuto, sulla scorta di quanto affermato dallo stesso insorgente, che le sue comunicazioni con l'interessata avvenivano sempre con l'applicazione WhatsApp, quella di Telegram essendo stata utilizzata solo per un brevissimo periodo immediatamente precedente il suo arresto. Implicitamente, quindi, ha considerato i dati distrutti irrilevanti per l'accertamento dei fatti o per la tesi difensiva. Al riguardo però il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio o violazione del diritto più in generale, con una motivazione

conforme alle esigenze legali. Si limita a obiettare che le comunicazioni via Telegram provrebbero il momento in cui F. _____ avrebbe deciso di trasferirsi a Y. _____ (IT). Sennonché egli non si avvede che tale argomentazione conferma indirettamente la posizione della CARP. Come si vedrà in seguito (v. infra consid. 9), è stato accertato che ella non ha mai vissuto in Svizzera, risiedendo a Z. _____ (IT) prima di trasferirsi a Y. _____ (IT). Poiché le imputazioni di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità vertono sull'iscrizione della donna quale amministratrice unica di diverse società, malgrado risiedesse in realtà all'estero, rispettivamente sulla richiesta di rilascio di un permesso di dimora in favore dell'interessata indicando una sua fittizia dimora in Svizzera, risulta in concreto effettivamente irrilevante determinare quando la donna abbia deciso di trasferirsi a Y. _____ (IT) da Z. _____ (IT), entrambe le località trovandosi all'estero. L'involontaria distruzione della chat Telegram non ha quindi violato i diritti della difesa del ricorrente.

E. 4.4

A mente dell'insorgente, un'ulteriore prova del mancato rispetto dei diritti della difesa e quindi del carattere iniquo del procedimento a suo carico risiederebbe nella mancata valutazione della ricostruzione dei fatti "offerta direttamente dall'imputato". La CARP non avrebbe infatti potuto considerare irrilevanti o ignorare prove o argomentazioni dell'imputato, suscettibili di "porre in dubbio l'esistenza delle condizioni essenziali della colpevolezza". Rileva ad esempio di aver evidenziato errori nel rapporto stilato dall'Equipe finanziaria del Ministero pubblico (EFIN), ma le sue censure sarebbero "cadute nel vuoto".

La censura non va oltre semplici proclami, lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Come già ricordato (v.

supra consid. 3), il tribunale non è tenuto a pronunciarsi in modo esplicito su tutti gli argomenti sollevati da una parte, potendo limitarsi a quelli rilevanti per il giudizio. Spettava dunque al ricorrente precisare quali elementi rilevanti per il giudizio avrebbe addotto e sui quali la CARP non si sarebbe espressa. Risulta peraltro che, al momento di accertare i fatti, essa ha fatto costante riferimento alla versione dei fatti fornita dall'insorgente durante l'istruttoria e i dibattimenti, illustrando sistematicamente le ragioni per cui non la riteneva credibile, rispettivamente evidenziando le prove che la smentivano. Con riferimento al rapporto EFIN, si rinvia a quanto esposto nel considerando 6.4.

E. 4.5

Producendo due articoli di stampa pubblicati in seguito all'emanazione della sentenza impugnata, il ricorrente si duole anche della violazione della presunzione di innocenza rilevabile nel messaggio che le autorità cantonali avrebbero fatto trapelare nella stampa locale, facendo convogliare l'idea di essere autore di diverse truffe ai danni di cittadini nordamericani, benché sia stato condannato unicamente per uno dei relativi episodi. Nella sentenza impugnata si richiamerebbero spesso i comportamenti nei confronti delle altre supposte vittime, lasciando trasparire la "considerazione" che l'insorgente abbia commesso diversi illeciti ai danni di altrettante persone e incoraggiando l'opinione pubblica a dare per scontata la sua colpevolezza, malgrado l'assenza di una condanna passata in giudicato.

E. 4.5.1

In virtù della presunzione d'innocenza, garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU e ribadita dall' art. 10 cpv. 1 CPP , ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Tale presunzione costituisce un elemento del processo equo. Considerata come una garanzia procedurale nell'ambito del procedimento penale, essa vieta, nell'ottica di assicurare un processo equo, in particolare l'espressione di opinioni premature sulla colpevolezza di un imputato da parte del giudice di merito o di qualsiasi altra autorità pubblica. La presunzione d'innocenza è disattesa se, senza un previo accertamento legale della colpevolezza di un imputato e in particolare senza che questi abbia avuto la possibilità di esercitare i suoi diritti della difesa, una decisione giudiziaria che lo riguarda dà l'impressione che sia colpevole. Una simile impressione può essere fornita anche senza una constatazione formale, essendo sufficiente una motivazione che suggerisca che il giudice o l'autorità considerino l'interessato colpevole. La garanzia concerne le procedure giudiziarie anteriori al rinvio a giudizio dell'imputato nonché quelle posteriori al proscioglimento definitivo dell'accusato (DTF 147 I 386 consid. 1.2).

E. 4.5.2

La censura non ha pregio. Il ricorrente infatti si duole della violazione della presunzione d'innocenza in relazione essenzialmente agli articoli di stampa, che non sono tuttavia oggetto di ricorso in questa sede (v.

supra consid. 2.3). Benché sottintenda una sorta di influsso sugli stessi da parte delle autorità giudiziarie cantonali, non lo illustra oltre e ancor meno dimostra alcunché in merito. La stampa non ha riportato dichiarazioni dei giudici, né loro interviste o loro comunicati stampa. Trattasi di articoli di mera cronaca giudiziaria che riferiscono in modo invero alquanto sommario e improprio l'esito del procedimento. La sentenza impugnata non lascia trasparire la sensazione che i giudici cantonali considerassero l'insorgente colpevole anche delle imputazioni di truffa per le quali è stato prosciolto in prima istanza. Vero è che la CARP ha accennato qualche volta a cittadini nordamericani, interessati dai fatti oggetto degli altri capi d'accusa per titolo di truffa, ma sostanzialmente solo nell'ottica di illustrare i reali rapporti che univano l'insorgente a D._____, elemento centrale per l'accertamento dei fatti dei quali era adita la Corte cantonale. Ciò non configura alcuna violazione della presunzione d'innocenza. In particolare, nei passaggi della sentenza impugnata segnalati nel ricorso, H._____ è stato menzionato unicamente quale "potenziale vittima di D._____ ", I._____ quale contraente di un contratto di compravendita di una società (v. sentenza impugnata pag. 30) e J._____ quale fonte importante delle entrate della società K._____ SA (sentenza impugnata pag. 29). Trattasi di accenni che nulla lasciano trasparire in merito a "un convincimento della Corte non assolutorio" come pretesamente sostenuto dal ricorrente. Negli altri passaggi segnalati, la CARP si riferisce invero a "vittime di raggiri" (sentenza impugnata pag. 19 e 28), espressione tuttavia che non riveste nel contesto in cui è utilizzata alcuna connotazione penale, designando piuttosto le persone a cui il ricorrente riferiva le menzogne di D._____, come accertato sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso insorgente (sentenza impugnata pag. 28), comportamento non definito costitutivo di reato né suggerito tale dai giudici cantonali.

E. 4.6

In sintesi, non si scorge alcun elemento fondato che abbia leso il diritto del ricorrente a un processo equo.

E. 5

L'insorgente rimprovera la CARP per non essersi pronunciata sulla legalità della sua carcerazione rispettivamente sulle condizioni della sua detenzione che definisce inumane, benché egli abbia espressamente sollevato queste problematiche alle pagine 51-58 del suo memoriale difensivo presentato alla CARP prima del dibattimento nonché in occasione di istanze predibattimentali. Trattasi di questioni che avrebbero potuto avere un influsso sulla pena irrogata in caso di condanna, rispettivamente giustificare un indennizzo.

E. 5.1

Effettivamente la sentenza impugnata è silente sia sulla pretesa carcerazione illegale sia sulle lamentate condizioni di detenzione, malgrado questi temi siano stati sollevati dal ricorrente nel procedimento di appello e nonostante la loro rilevanza per la commisurazione della pena, rispettivamente per un eventuale indennizzo. Questo silenzio costituisce una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente.

Il Tribunale federale può tuttavia sanare una violazione del diritto di essere sentito ove siano controverse solo delle questioni giuridiche che questo Tribunale giudica con pieno potere cognitivo e purché ciò non comporti alcun pregiudizio alla parte ricorrente (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3).

E. 5.2.1

Il ricorrente osserva che il tribunale di primo grado lo avrebbe mantenuto in carcerazione di sicurezza fino al 5 settembre 2022. Oltrepassata questa data, egli avrebbe chiesto alla CARP la sua scarcerazione per decorrenza dei termini, che però gli sarebbe stata negata con decisione datata 21 ottobre 2022 a causa di un ritenuto pericolo di fuga, senza alcun accenno all'ormai spirato termine. Secondo l'insorgente, la carcerazione subita dal 6 settembre al 21 ottobre 2022 sarebbe illegale in quanto priva di qualsiasi titolo.

E. 5.2.2

Secondo la giurisprudenza, la carcerazione di sicurezza dev'essere oggetto di un controllo periodico del rispetto dell'imperativo di celerità e della proporzionalità durante il periodo compreso tra il deposito dell'atto di accusa (art. 220 cpv. 2 CPP) e l'emanazione della sentenza di primo grado. In questo lasso temporale, il citato controllo spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 227 CPP), le cui decisioni sono impugnabili dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 222 e 393 cpv. 1 lett. c CPP; DTF 139 IV 186 consid. 2.2.1; 137 IV 180 consid. 3.5).

Con l'emanazione della sentenza di primo grado, il tribunale di prime cure si trova investito della competenza di decidere se il condannato debba essere posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP). La proroga della carcerazione per una durata superiore a tre mesi dopo la comunicazione del dispositivo di prima istanza, questione che dovrebbe porsi solo eccezionalmente (combinati disposti art. 351 e 84 cpv. 2 e 4 CPP), dev'essere esaminata d'ufficio dal tribunale di primo grado, a cui incombe di valutare se essa rispetta l'imperativo di celerità e il principio della proporzionalità. La relativa decisione è impugnabile dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP ; DTF 139 IV 186 consid. 2.2.2).

Dal momento in cui è adito il tribunale d'appello (art. 399 cpv. 2 CPP), gli art. 231 segg. CPP attribuiscono a chi dirige il procedimento in sede di appello diverse competenze in materia di carcerazione di sicurezza. Può capovolgere la decisione del tribunale di primo

grado di scarcerare l'imputato prosciolto (art. 231 cpv. 2 CPP); ordinarne la carcerazione se i relativi motivi emergono soltanto durante la procedura di appello (art. 232 CPP) e decidere sulle domande di scarcerazione inoltrate in pendenza di appello (art. 233 CPP). A queste competenze la giurisprudenza ha aggiunto quella di mantenere il condannato in carcerazione di sicurezza nel caso in cui il tribunale di primo grado abbia trascurato di pronunciarsi al riguardo (DTF 139 IV 277 consid. 2.2).

Nella DTF 139 IV 186 il Tribunale federale ha esaminato se anche durante la procedura d'appello la carcerazione di sicurezza dovesse essere sottoposta a un controllo periodico. Alla luce dell'organizzazione dei rimedi giuridici a livello cantonale e federale, nonché dell'esame degli art. 231 cpv. 2, 232 e 233 CPP e dei relativi materiali preparatori - dal quale non emerge alcun margine per l'introduzione di un controllo periodico della carcerazione nella fase appellatoria del procedimento penale - tenuto conto inoltre dell'esistenza di gravi indizi di reato nella fase di appello rafforzata dalla condanna pronunciata in primo grado, nonché della durata generalmente più breve della procedura di appello rispetto a quella di primo grado, e considerata infine la possibilità per l'imputato di presentare in ogni tempo una domanda di scarcerazione (art. 233 CPP), il Tribunale federale ha ritenuto che, una volta adita la giurisdizione di appello, la carcerazione di sicurezza non dev'essere (più) oggetto di un controllo periodico (DTF 139 IV 186 consid. 2.2.3).

E. 5.2.3

In concreto la Corte delle assise criminali ha mantenuto l'insorgente in carcerazione di sicurezza per garantire l'espiazione della pena (in caso di mancato appello), rispettivamente per garantire la procedura di appello (in caso di annuncio di appello) fino al 5 settembre 2022 (compreso) (allegato 3 al verbale del dibattimento di primo grado). La motivazione della sentenza di prima istanza datata 7 giugno 2022 è stata intimata il 22 luglio 2022 e notificata il 25 luglio seguente. Il 9 giugno 2022 l'insorgente ha annunciato l'appello e il 12 agosto 2022 ha inoltrato la dichiarazione scritta d'appello. Non è contestato che la CARP è stata adita e ha assunto la direzione del procedimento penale prima dello scadere della durata della carcerazione di sicurezza ordinata dal tribunale di primo grado. A partire da questo momento, per le ragioni esposte nella DTF 139 IV 186 relative alle specificità della procedura di appello, la carcerazione di sicurezza non è più sottoposta a un controllo periodico, il ricorrente potendo in ogni tempo domandare la sua scarcerazione (art. 233 CPP), ciò che egli non ha tardato a fare, ma senza successo. La limitazione temporale della carcerazione di sicurezza ordinata dalla Corte delle assise criminali non imponeva alla CARP, adita prima del suo termine, di procedere a un controllo periodico d'ufficio della carcerazione (v. al riguardo sentenza 6B_367/2020 del 17 gennaio 2022 consid. 6.1 e 6.2). La relativa censura risulta pertanto infondata.

E. 5.3

Sulle lamentate condizioni di detenzione, la violazione del diritto di essere sentito testé constatata (v.

supra consid. 5.1) non può essere sanata in questa sede. Difettano infatti in primo luogo i necessari accertamenti di fatto in merito alle reali condizioni di detenzione del ricorrente e alla relativa durata per poter esprimersi sulla loro conformità con l' art. 3 CEDU (v. DTF 140 I 125 sulle esigenze legali e convenzionali relative alle condizioni di carcerazione; 142 IV 245 sull'eventuale riparazione in caso di condizioni di detenzione illecite). Su questo

punto la causa dev'essere rinviata alla CARP, affinché si pronunci sulle censure relative alle condizioni della detenzione subita dall'insorgente.

E. 6

Il ricorrente è stato condannato per il titolo di truffa per avere, in correttezza con D. _____ e terzi rimasti ignoti, indotto B. _____ a versare USD 9'169'102.-- sui conti delle società L. _____ Suarl e M. _____, oltre a fr. 426'014.18 direttamente all'insorgente e/o a sue società.

E. 6.1

Si rende colpevole di truffa giusta l' art. 146 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Gli elementi costitutivi di questo reato sono oggetto di abbondante giurisprudenza, a cui per brevità si rinvia (v. tra tante DTF 150 IV 169 consid. 5 con riferimenti).

E. 6.2

L'insorgente contesta la sua condanna per questa fattispecie e rimprovera alla CARP un erroneo accertamento dei fatti, un'erronea valutazione dell'inganno astuto, nonché un'erronea determinazione del danno. Le sue motivazioni si riducono tuttavia a una compilazione di argomenti meramente appellatori e a proporre un racconto alternativo rispetto a quanto ritenuto nella sentenza impugnata. Argomenta liberamente come se postulasse dinanzi a un'autorità d'appello, ciò che il Tribunale federale non è, e rinvia in modo inammissibile agli allegati inoltrati in sede cantonale (v.

supra consid. 2.1). Disquisisce sulle possibili verifiche dell'accusatore privato, ma non si confronta con quanto ritenuto in sede cantonale. Ribadisce la maggiore plausibilità della tesi difensiva, adducendo fatti non accertati, senza sostenere e

a fortiori dimostrare arbitrio alcuno nel loro mancato accertamento da parte della CARP. Benché avvocato di professione, il ricorrente sembra misconoscere i limiti posti in questa sede in materia di accertamento dei fatti, di valutazione delle prove e del relativo esame da parte di questo Tribunale. Non è certo invocando una maggiore plausibilità di una versione che è possibile contestare la ricostruzione dei fatti compiuta in sede cantonale. Le censure risultano quindi inammissibili, l'insorgente non confrontandosi compiutamente con l'articolata valutazione della CARP delle prove agli atti, e segnatamente sull'assenza di credibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente, e sulle sue numerose contraddizioni da essa evidenziate.

Ciò posto, ci si limita qui di seguito unicamente ad alcune considerazioni sulla scorta dei fatti accertati in sede cantonale che, non censurati adeguatamente, restano vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF).

E. 6.3

Con riferimento all'inganno astuto, la CARP ha ravvisato l'astuzia in un edificio di menzogne propinate a B. _____, inizialmente da D. _____ e da chi per lui, che ne hanno posto le fondamenta e lo hanno continuamente alimentato, e in un secondo tempo dal ricorrente che lo ha consolidato, mantenendo la vittima per anni nel suo errore. B. _____ è stato portato a credere di essere il beneficiario di un'importante eredità, poi anche di essere

in procinto di ricevere un patrimonio in gestione, e di dover a tal fine acquistare due società svizzere "vuote" a prezzi assai elevati e versare periodicamente diverse somme di denaro per le motivazioni più disparate. Tutto era però artefatto.

È stato in un primo momento contattato da un sedicente consulente di una fiduciaria lussemburghese mediante un indirizzo di posta elettronica il cui dominio corrispondeva a quello di un indirizzo Internet effettivamente esistente. Su sua richiesta, gli è stato fornito anche un numero di fax con un corretto prefisso del Lussemburgo. B. _____ è stato così rassicurato sulla concretezza dell'operazione e sull'effettiva sua gestione da parte di una fiduciaria lussemburghese. Successivamente gli è stato comunicato l'accordo della banca che deteneva gli asseriti fondi al loro trasferimento in suo favore con un documento su carta intestata della banca N. _____ a lui destinato e curato nei dettagli e che confermava quanto riferitogli dal fiduciario. Il ricorrente rileva in proposito che B. _____ avrebbe agito con leggerezza, non procedendo a verifiche di sorta né cercando di incontrare i vari soggetti di queste comunicazioni. Trascura così di considerare che la CARP ha ritenuto, da un lato, tali comunicazioni rassicuranti sulla loro autenticità sia nella forma, che nel contenuto, e dall'altro lato che la vittima non si è limitata a fare loro pieno affidamento. È stato infatti accertato che, alla prima richiesta di denaro ricevuta, B. _____ ha esatto delle garanzie. Gli è stata allora segnalata la necessità di operare tramite un facilitatore e la banca O. _____. È stato quindi affidato al sedicente "P. _____", ossia in realtà a D. _____, incaricato di far transitare i fondi dall'Italia. D. _____, che si accompagnava pretesamente dal nipote del già presidente della banca Q. _____, ha ricevuto di persona B. _____ a X.X. _____ (IT), lo ha condotto presso gli uffici del Ministero delle finanze e B. _____ ha pagato gli importi richiesti direttamente allo sportello. Tutto gli è apparso ufficiale e regolare, ciò che lo ha rassicurato. Al riguardo il ricorrente obietta unicamente che la visita del Ministero delle finanze a X.X. _____ (IT), elemento fondante dell'inganno, non poggerebbe su alcuna prova, ma risulterebbe solo dal racconto dell'accusatore privato, che peraltro nemmeno avrebbe presentato la documentazione ufficiale consegnatagli dal funzionario di quell'ufficio pubblico. Senonché egli dimentica, da un lato, che la CARP ha ritenuto il racconto dell'interessato credibile, valutazione non censurata di arbitrio; dall'altro lato, secondo le dichiarazioni dell'accusatore privato, oltre a pagare allo sportello, egli ha firmato in loco della documentazione che ha riconsegnato alla persona allo sportello (v. verbale di interrogatorio dell'accusatore privato del 5 agosto 2021 pag. 5, incarto cantonale all. 12, richiamato nella sentenza impugnata pag. 36). Non si scorge dunque quale documentazione avrebbe potuto produrre nel procedimento per comprovare il suo dire. La CARP ha poi accertato che pochi giorni dopo è entrato in scena l'insorgente, che ha posto in essere sul fronte svizzero un castello di menzogne, rispettivamente ha consolidato quello di D. _____ e ha mantenuto la vittima nel suo errore per anni. Sempre secondo gli accertamenti dell'autorità cantonale, il ricorrente ha sfruttato la sua qualità di avvocato, dal curriculum rassicurante e con un avviato studio legale in Svizzera, allestendo documentazione apparentemente seria, vendendo vere società, ma fornendo fallaci consulenze, fiscali e bancarie, per giustificare le richieste di denaro avanzate all'accusatore privato; ha approfittato di ignari professionisti attivi nel Luganese nell'ottica di fornire un'impressione di ulteriore serietà e ha fatto addirittura passare un complice per un dirigente di R. _____ SA, al fine di fornire a B. _____ le assicurazioni che chiedeva; ha approfittato poi del legame di fiducia instauratosi con l'accusatore privato, tipico del rapporto avvocato-cliente, per confermarlo subdolamente nei suoi errori. La CARP ha inoltre rilevato che B. _____ ha versato oltre

il 99 % del denaro solo dopo l'entrata in scena dell'insorgente.

Alla luce di questi accertamenti, invano il ricorrente nega il carattere astuto dell'inganno, invocando la corresponsabilità dell'accusatore privato. La CARP ha ritenuto che questi non potesse essere biasimato per essersi fidato dell'insorgente, ciò che non è minimamente contestato in questa sede. Altrettanto invano il ricorrente pretende, in sostanza, di non aver assunto un ruolo causale negli atti di disposizione patrimoniale dell'accusatore privato, atteso che la circostanza di aver portato personalmente dei documenti alla banca di Y.Y._____ e quella di aver confermato alla vittima l'arrivo di un'importante somma di denaro in suo favore sarebbero avvenute a distanza di tre anni dall'inizio della truffa, quando ormai B._____ avrebbe effettuato quasi l'integralità di tutti gli atti di disposizione. Tale assunto risulta da una lettura parziale e tendenziosa della sentenza impugnata. Infatti gli episodi richiamati dall'insorgente sono solo gli ultimi di una lunga serie stabilita dalla CARP ed egli non censura in particolare l'accertamento per cui è solo dopo la sua apparizione nella vicenda che l'accusatore privato ha compiuto la quasi totalità degli atti di disposizione patrimoniale.

E. 6.4

Quanto alla determinazione del danno, il ricorrente rimprovera la CARP per aver utilizzato acriticamente il rapporto EFIN che sarebbe, a suo avviso, viziato da "lapalissiani errori". Egli tuttavia non dimostra che il citato rapporto sia in contraddizione con gli atti di causa su cui si fonda e non si ravvedono dunque gli errori da lui lamentati. Così, ad esempio, con riferimento all'importo di fr. 11'204.08 consegnato a contanti dall'accusatore privato all'insorgente in data 17 novembre 2016. Non è infatti contestato che tale importo risulti dai files contabili della società S._____, come rilevato dall'EFIN. Lo stesso ricorrente ha peraltro confermato di aver ricevuto tale somma dall'interessato nel suo verbale di interrogatorio del 29 novembre 2021 (incarto cantonale, all. 97 pag. 20), richiamato nel contestato rapporto. Egli obietta unicamente che il passaggio citato si riferirebbe in realtà ad altro, senza tuttavia specificare oltre il suo assunto. Del resto, alla lettura dello stesso non si scorge a cos'altro potesse alludere. Neppure può essere qualificato come un errore annoverare gli importi bonificati tra ottobre e novembre 2019 alla G._____ SA. Non è infatti contestato che si tratti di atti di disposizione patrimoniale e, sotto il profilo dell' art. 146 CP , è irrilevante che i fondi non siano stati bonificati all'insorgente, rispettivamente a società a lui riconducibili, il reato di truffa sanzionando l'indebito profitto proprio o altrui (art. 146 CP). Irrilevante, a questo stadio, appare pure la circostanza che alcuni versamenti non siano stati effettuati direttamente dall'accusatore privato, ma da terzi per suo conto, nella misura in cui trattasi pur sempre di atti di disposizione patrimoniale compiuti in seguito all'inganno. Malgrado l'insorgente sostenga che determinati importi siano stati doppiamente computati, non lo dimostra, limitandosi a un generico riferimento senza un preciso rinvio agli atti da cui ciò risulterebbe con chiarezza e richiamando il "documento G" allegato alla sua impugnativa, consistente in una semplice compilazione di date e cifre prive di rimandi a documentazione in tal senso. Poiché non è dimostrata l'esistenza dei pretesi "lapalissiani errori" del rapporto EFIN, la CARP non ha commesso alcuna violazione del diritto prendendolo in considerazione per l'accertamento dei fatti.

E. 6.5

L'insorgente afferma in seguito di essere stato convinto che l'accusatore privato si servisse del sedicente "P._____" per costituire dei fondi all'estero. Egli avrebbe sempre agito

partendo da questa convinzione circa le circostanze di fatto, di cui ritiene si dovrebbe tener conto sulla base dell' art. 13 CP .

Giusta l' art. 13 cpv. 1 CP , chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. È in preda a un errore sui fatti colui che non ha conoscenza di un elemento costitutivo di un reato o che si fonda su un'idea erronea di quest'ultimo. L'errore sui fatti esclude l'intenzione (DTF 150 IV 10 consid. 4.6.2).

Della pretesa convinzione di manovre volte a costituire dei fondi all'estero non vi è la minima traccia nella sentenza impugnata e il ricorrente non censura, con una motivazione conforme alle esigenze della LTF, tale mancato accertamento. Risulta al contrario accertata la piena consapevolezza dell'insorgente circa il fatto che l'accusatore privato era stato convinto che avrebbe ricevuto un'eredità milionaria, ed è inoltre stabilito che egli lo ha ingannato alla stessa stregua di D. _____ e di concerto con lui, essendo D. _____ trasparente nei suoi confronti, e che il ricorrente e D. _____ hanno agito come una squadra, collaborando con una chiara distribuzione dei ruoli in funzione delle rispettive caratteristiche personali e professionali. La CARP ha ritenuto che l'insorgente ha commesso l'imputata truffa in piena consapevolezza.

Alla luce dei fatti accertati non vi è spazio per riconoscere il preteso errore sui fatti ai sensi dell' art. 13 CP .

E. 6.6

La CARP ha ritenuto l'aggravante del mestiere in relazione alla ripetuta truffa ai danni di B. _____. Ha evidenziato l'elevato numero di operazioni truffaldine concretizzatesi sistematicamente con dei versamenti di denaro da parte dell'accusatore privato, l'agire sistematico e continuativo del ricorrente per un periodo di tre anni, l'importo complessivo della truffa di circa 10 milioni di dollari e del corrispondente danno, il tempo, le energie e i mezzi consacrati alla truffa, nonché l'importanza dei guadagni tratti con regolarità sull'arco di tre anni, pari a una media di oltre fr. 140'000.-- annui. Alla luce di questi elementi, l'autorità cantonale ha concluso che l'insorgente ha esercitato la sua attività criminale alla stregua di una professione. Ha considerato irrilevante che una parte degli importi versata dal truffato sia stata utilizzata per coprire le spese della società del ricorrente, posto come egli traesse un profitto dalla stessa. Sicché egli ha agito, quantomeno indirettamente, per un proprio tornaconto.

E. 6.6.1

L'insorgente sostiene che l'aggravante del mestiere sarebbe stata ritenuta sulla scorta di un "palese erroneo accertamento dei fatti", non emergendo dagli atti che egli abbia beneficiato di fondi incassati dalla società K. _____ SA per i servizi fatturati all'accusatore privato o ad altri. Il ricorrente si avvale del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta della società in relazione alla sostanza privata del beneficiario economico.

E. 6.6.2

Per invalsa giurisprudenza, l'autore agisce per mestiere quando dal tempo e dai mezzi consacrati all'attività delittuosa, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dai redditi prospettati od ottenuti, risulta ch'egli esercita tale attività alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre che l'autore aspiri a ottenere dei redditi relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile

di vita e che si sia così in un certo modo installato nella delinquenza (DTF 147 IV 176 consid. 2.2.1). L'aggravante del mestiere presuppone in particolare che l'autore agisca nel proprio interesse. Può essere ritenuta anche nel caso in cui l'autore agisca nell'interesse altrui, se persegue, almeno indirettamente, anche un proprio tornaconto economico (sentenza 6B_3/2016 del 28 ottobre 2016 consid. 3.4).

La CARP ha accertato che, dalla collaborazione con D._____, la società K._____ SA, società del ricorrente, da lui fondata e di cui all'epoca dei fatti sua moglie era amministratrice unica, ha guadagnato più soldi di quanti ne guadagnasse con la sua attività. Ha inoltre osservato che lo stesso insorgente ha riconosciuto che gli stipendi in K._____ SA erano pagati grazie al denaro dell'accusatore privato. Richiamandosi all'allegato 9 del rapporto EFIN, la CARP ha evidenziato che, tra il 17 novembre 2016 e il 5 novembre 2019, il ricorrente ha ricevuto fr. 426'014.18 dall'accusatore privato, a cui ha pure venduto due società vuote per oltre un milione di euro, versato sul conto della società tunisina L._____ Suarl. Dall'allegato citato risulta invero che la maggior parte del denaro versato dall'accusatore privato è confluito nella società K._____ SA. Ciò tuttavia non impedisce di ritenere l'aggravante del mestiere a carico dell'insorgente, benché sostenga di non aver "beneficiato" dei fondi incassati dalla società per la "fatturazione dei servizi" all'accusatore privato. Nella misura in cui egli stesso si definisce beneficiario economico della società, non appare insostenibile ritenere che egli abbia agito, quantomeno indirettamente, per un proprio tornaconto economico, sicché è invano che egli si richiama all'esistenza di due persone e quindi due patrimoni, giuridicamente distinti. Per il resto, non contesta gli altri elementi evidenziati dalla CARP per ritenere realizzati gli estremi dell'aggravante del mestiere.

E. 7

La CARP ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole di ripetuta truffa anche in relazione all'ottenimento di tre diversi "crediti COVID-19" tramite altrettante società, ossia la T._____ SA, la U._____ SA e la K._____ SA.

L'insorgente contesta pure questa condanna, sostenendo che le fattispecie non adempiano gli elementi costitutivi della truffa.

E. 7.1

Il Tribunale federale ha avuto modo di pronunciarsi di recente sulle particolarità della truffa ai "crediti COVID-19" nella DTF 150 IV 169 , a cui si rinvia. Basti qui menzionare che, nell'ambito delle truffe ai "crediti COVID-19", anche semplici false informazioni configurano un inganno astuto (DTF citata consid. 5.1.4), e che il danno, inteso come una messa in pericolo del patrimonio del fideiussore, può prodursi già al momento della conclusione dell'accordo di credito (DTF citata consid. 5.2.2).

E. 7.2

Con riferimento alla società T._____ SA, la CARP ha stabilito che è stato inoltrato a V._____ SA un modulo per l'accordo di "credito COVID-19", attestandovi una cifra d'affari fittizia di fr. 128'148.--, ed è stato così ottenuto un "credito COVID-19" pari a fr. 12'185.--. Il prestito non è stato rimborsato e l'istituto finanziario ha escusso il fideiussore. La Corte cantonale ha in particolare rilevato che, malgrado fosse già disponibile la cifra d'affari relativa all'anno 2019 pari a fr. 50'114.99, cifra finanche notificata all'Ufficio federale delle contribuzioni, è stata utilizzata la cifra d'affari relativa all'anno 2018 pari a fr.

128'148.59, al fine di ottenere un credito di un importo maggiore. Risulta inoltre che, al momento della concessione del credito, la società era già inattiva e non vi era alcuna prospettiva o volontà di rilancio dell'attività.

Quanto alla società U. _____ SA, la CARP ha accertato che ha ottenuto un "credito COVID-19" di fr. 112'032.--, a fronte di una cifra d'affari dichiarata di fr. 1'120'315.--, cifra che non ha trovato alcuna giustificazione negli atti di causa, ma che è stata volutamente gonfiata per ottenere un credito maggiore. La società risultava inattiva già dalla fine del 2019, ancor prima della richiesta di "credito COVID-19", e nemmeno in questo caso vi era una prospettiva o una volontà di rilancio dell'attività. Sulla scorta dei rendiconti IVA della società, la Corte cantonale ha rilevato che U. _____ SA ha dichiarato all'Ufficio federale delle contribuzioni per il 2019 una cifra d'affari di complessivi fr. 171'243.00, precisato che il rendiconto del 4° trimestre è stato inviato il 21 febbraio 2020 e quindi precedentemente alla richiesta di "credito COVID-19". Anche in questo caso vi è stata escussione del fideiussore.

Alla luce delle modalità di impiego dei fondi dei "crediti COVID-19" ottenuti da T. _____ SA e da U. _____ SA, la CARP ha stabilito che sin dall'inizio non vi era alcuna volontà di usarli per superare un reale momento di difficoltà delle società connesso alla crisi pandemica e neanche la volontà di rimborsarli nei termini previsti.

Infine, per quanto concerne la società K. _____ SA, risulta aver ottenuto un "credito COVID-19" pari a fr. 36'000.-- dichiarando una cifra di affari relativa all'anno 2018 di fr. 362'479.--. Il prestito è stato restituito solo parzialmente e il fideiussore è stato chiamato a versare fr. 12'336.77 in data 21 marzo 2022. La CARP ha accertato anche in questo caso che la cifra d'affari indicata nel modulo era gonfiata e che è stato così ottenuto un "credito COVID-19" maggiore.

E. 7.3

In relazione al "credito COVID-19" ottenuto dalla società T. _____ SA, il ricorrente rileva che la cifra d'affari del 2018 inserita nel modulo inoltrato all'istituto finanziario sarebbe stata completa e veritiera. Ritiene che, in base alla normativa all'epoca vigente, sarebbe stato possibile indicare alternativamente tre distinte cifre d'affari, in base rispettivamente al conto annuale definitivo 2019, alla sua versione provvisoria oppure ancora al bilancio definitivo del 2018. Evidenzia poi di non aver compilato il modulo, né di averlo inoltrato e neppure di aver beneficiato dei fondi ottenuti. Si sarebbe limitato a verificare la rispondenza della cifra d'affari indicata con quella sussunta dalle dichiarazioni IVA già presentate all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per eccesso di prudenza, avrebbe consigliato di introdurre i dati di un'annualità chiusa e definitiva. L'insorgente contesta in sostanza che vi sia stato inganno ma, se del caso, ritiene che esso non sarebbe astuto, dal momento che con la sottoscrizione del modulo il richiedente autorizzava lo scambio di dati e sarebbe pertanto stato cosciente dell'esistenza di controlli su quanto dichiarato. Infine, secondo il ricorrente, quanto da lui incassato a saldo di prestazioni da lui fornite quale consulente legale prima dell'emergenza sanitaria non potrebbe giustificare la sua condanna, trattandosi di un motivo di impunità giusta l' art. 52 CP .

Le critiche risultano manifestamente infondate.

E. 7.3.1

Come già menzionato dalla CARP, l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fidejussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19; RS 951.261), oltre a stabilire l'importo massimo del credito garantito da fideiussione, indicava le basi sulle quali determinare tale importo, ossia la cifra d'affari realizzata dal richiedente nel 2019 secondo il conto annuale definitivo del 2019. Solo in sua assenza, era possibile far capo alla sua versione provvisoria. E in subordine, unicamente in mancanza del conto annuale definitivo rispettivamente provvisorio del 2019, l'importo del credito poteva essere determinato sulla scorta della cifra d'affari del 2018. L'art. 7 cpv. 1 OFis-COVID-19 non consentiva dunque di scegliere alternativamente una delle tre possibili cifre d'affari, bensì ne sanciva un chiaro ordine. L'autorità cantonale ha osservato che il ricorrente, avvocato, non poteva ignorare il tenore della citata norma. Sconcerta pertanto che egli sostenga che la normativa COVID-19 prevedesse "tre distinte possibilità per indicare la cifra d'affari", come se fosse lasciata alla libera discrezione del richiedente. È stato accertato che per la società T. _____ SA era disponibile una versione quantomeno provvisoria del conto annuale del 2019, e la relativa cifra d'affari era stata comunicata, prima ancora della richiesta di "credito COVID-19", nei rispettivi formulari per il calcolo dell'IVA di quell'anno. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, riportate nella sentenza impugnata, emerge inoltre che egli stesso considerava i dati IVA certi e ufficiali. Sicché il preteso eccesso di prudenza cade nel vuoto. Ciò a maggior ragione se si pone mente alla fattispecie concernente il "credito COVID-19" richiesto e ottenuto in favore della società G. _____ SA, fattispecie per la quale la CARP ha prosciolto il ricorrente dall'accusa di truffa (v.

supra fatti D). In questo caso infatti la cifra d'affari per l'anno determinante è stata stabilita in base alle dichiarazioni IVA. D'altronde lo stesso ricorrente riconosce nel gravame di aver verificato la "rispondenza della cifra d'affari riportata nel formulario con quella sussunta dalle dichiarazioni IVA già inoltrate all'AFC", con riferimento però all'anno 2018 e non 2019, malgrado i relativi dati fossero disponibili ma, come osservato dalla CARP, inferiori rispetto all'anno precedente. Inoltre, in base a quanto accertato, al momento della concessione del credito la società T. _____ SA era inattiva. Come tale, non poteva subire alcun pregiudizio economico in seguito alla pandemia di COVID-19 (v. art. 3 cpv. 1 lett. c OFis-COVID-19) e non aveva dunque vocazione a partecipare al programma di aiuti mediante crediti transitori con fidejussioni solidali, programma concepito per il mantenimento della continuità operativa dell'attività economica delle piccole e medie imprese (v. DTF 150 IV 169 consid. 3.2.1 e 3.2.3). È quindi in modo corretto che l'autorità cantonale ha ritenuto dato l'inganno.

E. 7.3.2

L'inganno è pure astuto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilirlo nella già citata DTF 150 IV 169 consid. 5.1.4, a cui si rinvia. Aggiungasi qui unicamente che in concreto l'astuzia è ravvisabile anche nella ritenuta mancata volontà di rimborsare il credito richiesto (in merito all'inganno su un fatto interiore v. DTF 147 IV 73 consid. 3.3), risultante anche dall'accertata inattività della società che comportava necessariamente l'impossibilità di realizzare una cifra d'affari e quindi di ottenere mezzi per restituire il credito.

E. 7.3.3

Quanto al contributo fornito dall'insorgente alla realizzazione della truffa, la CARP ha ritenuto che egli ha agito in correatà con E. _____ e F. _____, e di concerto con loro, elemento quest'ultimo non contestato. Il ricorrente non spiega minimamente le ragioni per

cui la sua implicazione nella fattispecie non potrebbe essere qualificata di correità, limitandosi ad affermare di non aver compilato il modulo, né di averlo inoltrato. Non sostanzia alcuna violazione del diritto con una motivazione sufficiente sotto il profilo dell' art. 42 cpv. 2 LTF . Non si giustifica quindi di attardarsi oltre, essendo sufficiente rinviare alla giurisprudenza in materia (DTF 149 IV 57 consid. 3.2.2 e rinvii), già richiamata nella sentenza impugnata, e ribadire semplicemente che non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo, ma solo che il suo contributo appaia essenziale all'esecuzione dell'atto.

E. 7.3.4

Inconsistente appare infine il richiamo del ricorrente all' art. 52 CP , peraltro sulla base di fatti non accertati, senza che sia al riguardo sostanziato arbitrio alcuno. Non si scorge né è illustrato per quali ragioni nella fattispecie la colpa rispettivamente le conseguenze della truffa ai "crediti COVID-19" siano di lieve entità. La circostanza, come accennato non accertata, di aver incassato denaro a saldo di prestazioni non ancora onorate non fa apparire la colpa dell'insorgente di lieve entità e neppure le sue conseguenze. Del resto, al momento di commisurare la pena, la CARP ha ritenuto, valutazione non censurata dal ricorrente, che aggravava la sua colpa il fatto di aver delinquito sfruttando la pandemia e le difficoltà in cui si sono ritrovate molte imprese e approfittando del regime eccezionale di autocertificazione instaurato per aiutarle nonché, si aggiunge in questa sede, della solidarietà di tutto un Paese per sostenere la propria economia in una situazione di crisi.

E. 7.4

Con riguardo al "credito COVID-19" ottenuto dalla società U._____ SA, il ricorrente rimprovera alla CARP di non aver riconosciuto alcun valore ai relativi rendiconti finanziari per l'anno 2019, considerandoli semplici "file word". Ritene che tale valutazione mirerebbe a occultare l'assenza di controlli da parte del Ministero pubblico per verificarne l'attendibilità. In primo grado l'insorgente avrebbe invano richiesto l'audizione testimoniale del beneficiario economico della società nell'ottica di confermare la bontà delle cifre riportate nel modulo. La CARP peraltro avrebbe accertato in modo errato i ricavi della società, confondendo il principio di cassa con quello di competenza. Una volta concluso un negozio giuridico, infatti, occorrerebbe contabilizzare nell'anno in questione l'intero valore del contratto, indipendentemente da un'eventuale dilazione di pagamento. Il ricorrente ribadisce inoltre che sussisteva la ferma intenzione di rimborsare il "credito COVID-19", richiesto unicamente per superare la momentanea situazione di illiquidità dovuta alla pandemia e al conseguente blocco dei pagamenti del cliente moroso e quindi in perfetta sintonia con lo scopo della relativa normativa.

Le sue critiche vertono dunque unicamente sull'accertamento dei fatti.

E. 7.4.1

Di stampo appellatorio, e quindi inammissibile, è la censura sulla valutazione della forza probatoria dei rendiconti finanziari da parte della CARP che li ha considerati alla stregua di una mera allegazione di parte, non essendo stati prodotti ad autorità alcuna. Quanto alla postulata audizione del beneficiario economico della società, l'insorgente afferma di averla richiesta in primo grado, ma non sostiene che l'abbia fatto anche in appello. Occorre dedurne che vi abbia rinunciato ed è quindi inconferente il relativo richiamo in questa sede. Non giova poi al ricorrente avanzare semplicemente una confusione dei principi di cassa e di competenza per dimostrare l'arbitrio nell'accertamento della cifra d'affari realizzata dalla

società nel corso del 2019. Menzionando le sentenze 6B_155/2017 del 9 gennaio 2018 consid. 1.4 e 6B_697/2014 del 27 febbraio 2015 consid. 1.4, la CARP si è avvalsa manifestamente del principio d'imparità, sul quale tuttavia l'impugnativa è silente. Sicché non è spiegato perché tale modo di procedere sarebbe contrario al diritto. Gli accertamenti in merito alla cifra d'affari di U._____ SA rimangono quindi vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF).

E. 7.4.2

L'insorgente pretende di aver "spiegato più volte" che sussisteva la "ferma intenzione di rimborsare il credito".

Quello che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 150 IV 10 consid. 5.7.3), che vincolano il Tribunale federale (v.

supra consid. 2.2). La CARP ha accertato l'assenza di volontà di restituire il "credito COVID-19", accertamento che il ricorrente non pretende né dimostra essere arbitrario. Non vi sono pertanto motivi per scostarsene (art. 105 cpv. 1 LTF), considerato viepiù l'accertamento dello stato di inattività della società già a fine 2019.

E. 7.5

Anche relativamente alla fattispecie afferente la società K._____ SA, il ricorrente contesta che l'indicazione della cifra d'affari fosse inveritiera, rispettivamente gonfiata come preteso dalla CARP. Rileva peraltro che essa corrisponderebbe agli importi dichiarati alle autorità di tassazione prima ancora dell'istituzione dei "crediti COVID-19". Ritene inoltre data la volontà di restituire quanto ottenuto, il mutuo essendo stato in gran parte rimborsato al momento del suo arresto.

La censura non adempie i requisiti di motivazione. Nuovamente, infatti, l'insorgente contesta gli accertamenti della sentenza impugnata argomentando a ruota libera, senza confrontarsi compiutamente con le motivazioni della CARP e senza illustrare perché sarebbero insostenibili. L'autorità cantonale ha spiegato le ragioni per cui, nella cifra d'affari indicata all'istituto finanziario, non si potevano annoverare determinati importi, benché dichiarati al fisco, non essendo essi frutto dell'attività della società, aspetto sul quale l'impugnativa è però silente. Quanto poi alla volontà di rimborsare, non appare in concreto rilevante per l'esito del procedimento, la CARP avendo precisato che, date le circostanze del caso, il danno si è configurato già al momento della conclusione del contratto, e ciò indipendentemente dalla volontà di rimborsare il mutuo, rispettivamente del suo successivo rimborso. In sostanza ha ritenuto una messa in pericolo del patrimonio (v. in proposito DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1), che il ricorrente non confuta.

E. 8

La CARP ha riconosciuto il ricorrente autore colpevole anche di ripetuta falsità in documenti per aver allestito, rispettivamente fatto allestire, e quindi utilizzato, i moduli di richiesta dei "crediti COVID-19" in favore delle società T._____ SA, U._____ SA e K._____ SA con l'indicazione di cifre d'affari gonfiate.

L'insorgente contesta questa condanna, nella misura in cui poggerrebbe su un erroneo accertamento dei fatti in merito alle cifre d'affari inserite nei moduli. Ribadisce che tali cifre non sarebbero state false, ma estrapolate da documenti ufficiali delle società senza manipolazione alcuna. Rileva inoltre che in nessuna delle tre fattispecie avrebbe personalmente trasmesso i moduli alle banche per richiedere i "crediti COVID-19".

Gli accertamenti della CARP sull'inesattezza delle cifre d'affari indicate nei moduli di richiesta di "crediti COVID-19", come visto in precedenza (v.

supra consid. 7.3.1, 7.4.1 e 7.5), resistono alle critiche ricorsuali e restano pertanto vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF). Quanto poi al contributo dell'insorgente alla realizzazione del reato, risulta irrilevante che non sia stato lui personalmente a trasmettere i suddetti moduli alle banche, non essendo contestato che li abbia allestiti, rispettivamente fatti allestire nei casi in cui è stato ritenuto correo con terzi. La falsità in documenti giusta l' art. 251 n. 1 CP non punisce unicamente l'uso di un documento falso, ma anche già la semplice formazione di un tale documento.

E. 9

Il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole pure di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l' art. 253 CP per avere, agendo in correatità con F._____, inoltrato o fatto inoltrare l'iscrizione di F._____ quale amministratrice unica rispettivamente gerente di 11 società in urto agli art. 718 rispettivamente 814 CO, ben sapendo che ella risiedeva in realtà all'estero, e indotto i funzionari dell'Ufficio del registro di commercio di Biasca e Coira ad attestare in documenti pubblici, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica. È stato inoltre ritenuto autore colpevole di ripetuto inganno nei confronti dell'autorità ai sensi dell' art. 118 LStrI (RS 142.20) per avere, sempre in correatità con F._____, inoltrato all'Ufficio della migrazione una richiesta di permesso B in favore di quest'ultima fornendo dati falsi e ottenuto in tal modo il rilascio del permesso per F._____.

La CARP ha osservato che F._____ ha riconosciuto di aver funto da organo di paglia di diverse società con sede in Svizzera e di aver sempre risieduto in Italia nel periodo determinante. Si è assunta da subito le sue responsabilità con dichiarazioni chiare, costanti e lineari, e confortate sia dagli elementi oggettivi agli atti sia inizialmente dallo stesso ricorrente. Questi, invece, in occasione del suo interrogatorio finale, ha mutato le sue precedenti dichiarazioni, sostenendo che F._____ si fosse davvero trasferita in Svizzera, mantenendo tale versione sino al dibattimento di appello. L'autorità cantonale ha rilevato che egli non ha saputo fornire alcuna motivazione fondata a sostegno del cambiamento delle sue dichiarazioni, pretendendo di aver in un primo momento confermato quanto riferito da F._____ per evitare che ella finisse in carcere. Considerando la nuova versione dell'insorgente destituita di qualsiasi credibilità, la CARP ha accertato che F._____ non ha mai vissuto in Svizzera né mai ha avuto l'intenzione di farlo, ciò di cui il ricorrente è sempre stato consapevole.

E. 9.1

Pur riconoscendo che le dichiarazioni autoaccusatorie di F._____ sono chiare, costanti e lineari, come ritenuto dalla CARP, il ricorrente sostiene però come esse non siano confortate da elementi oggettivi. Rileva poi esempi in cui, a mente sua, ella avrebbe cambiato versione, sarebbe stata smentita da elementi dell'incarto o si sarebbe svincolata dai comportamenti penalmente rilevanti scaricandoli sull'insorgente. Egli ne avrebbe invano postulato l'audizione testimoniale in entrambi i gradi di giudizio. Sostiene infine che, salvo le dichiarazioni di F._____, non vi sarebbe alcuna prova sul coinvolgimento del ricorrente nelle fattispecie imputate, in particolare sul fatto che sarebbe stato lui a inoltrare alle competenti autorità le richieste di iscrizione, rispettivamente di permesso e sulla reale residenza all'estero dell'interessata, le cui dichiarazioni non potrebbero fondare le contestate

condanne, perché non rilasciate durante il confronto.

E. 9.2

Le censure nuovamente hanno natura esclusivamente appellatoria. Il ricorrente non si confronta con le considerazioni della sentenza impugnata, segnatamente con l'assenza di credibilità dell'ultima versione dei fatti da lui fornita alle autorità, evidenziata dalla CARP. In particolare non contesta di aver inizialmente confermato il racconto di F._____ e di aver solo al termine dell'istruttoria cambiato versione senza addurre ragioni plausibili al riguardo, aspetto sul quale l'impugnativa è completamente silente. Contrariamente all'assunto difensivo, non si scorge poi come F._____ si sia sottratta alle sue responsabilità per addossarle invece all'insorgente. Si rammenta che egli è stato condannato per aver agito in correttezza con F._____, che è stata a sua volta condannata con rito abbreviato. La CARP ha peraltro osservato che l'interessata non ha dimostrato in alcun modo di volere addossare all'insorgente colpe non sue e che ha accettato e assunto le conseguenze penali dei propri atti. Considerato che ha funto per varie società da organo di paglia, che il contratto di lavoro presentato alle autorità migratorie era solo simulato e che ha ammesso di firmare i documenti sottoposti dal ricorrente, non sorprende che F._____ abbia dichiarato di non conoscere la società W._____ SA, benché l'abbia acquistata per il tramite dell'insorgente e, dopo il mutamento della ragione sociale, sia stata da essa formalmente assunta, come rilevato nel gravame. Del resto, ha ammesso, riferendosi alla società con la nuova ragione sociale, che è quella con cui "è entrata in Svizzera". E in proposito non si scorge quel cambio di versione palese che vi intravede il ricorrente. Non si capisce inoltre né è spiegato come egli possa sostenere che non vi sia stato un confronto con l'interessata, confronto che risulta anzi proprio dagli stralci, citati nella sentenza impugnata, del verbale di interrogatorio del 28 dicembre 2021 (incarto cantonale, all. 123), in cui dinanzi a F._____ egli ha affermato che ella non si è mai trasferita in Svizzera. Il cambiamento di versione da parte del ricorrente non imponeva certo un nuovo confronto.

Non sostanziano arbitrio di sorta, non vi è motivo di scostarsi dagli accertamenti cantonali. La sussunzione giuridica sulla base degli stessi non è oggetto di alcuna censura, di modo che non occorre chinarsi in questa sede (art. 42 cpv. 2 LTF).

E. 10

Contestata è anche la misura dell'espulsione che il ricorrente definisce "altamente afflittiva". Invocando la

lex mitior, contesta l'effetto retroattivo fatto esplicitare dalla CARP alla misura dell'espulsione. Poiché la truffa ai danni di B._____ avrebbe preso avvio nel settembre 2016, prima dunque dell'entrata in vigore dell' art. 66a CP , in virtù dell' art. 2 CP non sarebbe possibile ordinare la sua espulsione. La CARP avrebbe inoltre a torto negato l'esistenza di un caso di rigore che consentirebbe di prescindere dalla misura.

E. 10.1

Conformemente all' art. 2 cpv. 1 CP , la legge penale si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (divieto della retroattività della legge penale). La nuova legge si applica tuttavia anche ai fatti precedenti la sua entrata in vigore se, da un lato, sono giudicati dopo e, dall'altro lato, la nuova legge è più favorevole all'autore (principio della

lex mitior). Il divieto della retroattività vale anche in materia di misure (DTF 149 IV 361 consid. 1.2.1).

Le disposizioni sull'espulsione penale (art. 66a segg. CP) sono entrate in vigore il 1° ottobre 2016 e non sono state emanate norme di diritto transitorio. In virtù dunque del divieto della retroattività, il giudice penale può pronunciare l'espulsione solo se l'autore ha commesso il reato che la giustifica dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'espulsione (DTF 146 IV 311 consid. 3.2.2).

E. 10.2

La sentenza impugnata situa la truffa ai danni dell'accusatore privato a partire da ottobre 2016. Il ricorrente sostiene di aver più volte "provato ad evidenziare, invano," che la truffa sarebbe cominciata già nel settembre 2016, come emergerebbe dagli atti dell'incanto. Riconosce pertanto che la CARP non ha accertato nulla in tal senso. Egli non censura tuttavia né sostanza arbitrio di sorta in merito e non vi sono di conseguenza motivi per scostarsi dai fatti stabiliti nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF). Sulla scorta degli stessi, che situano l'inizio della truffa a ottobre 2016, ossia dopo l'entrata in vigore degli art. 66a segg. CP, la pronuncia dell'espulsione del ricorrente non viola di riflesso né il divieto della retroattività né il principio della

lex mitior .

E. 10.3

Non è in concreto contestato che la condanna del ricorrente, cittadino italiano, per il titolo di ripetuta truffa, in parte per mestiere, comporta in virtù dell'art. 66a cpv. 1 lett. c CP l'espulsione obbligatoria dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni, a prescindere dall'entità della pena inflitta. L'insorgente rimprovera tuttavia alla CARP di non aver rinunciato alla misura, rifiutando di riconoscere la sussistenza di un caso di rigore ai sensi dell' art. 66a cpv. 2 CP .

E. 10.4

Giusta l'art. 66a cpv. 2 prima frase CP, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale (prima condizione) e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (seconda condizione). Il Tribunale federale ha illustrato a più riprese i criteri da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del caso di rigore e della ponderazione degli interessi (DTF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). Nella valutazione dell'espulsione, si è parimenti già pronunciato più di una volta sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost. e 8 CEDU) e sulla giurisprudenza della Corte EDU in materia (DTF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3).

E. 10.4.1

La CARP ha negato che l'espulsione del ricorrente possa essere considerata un'ingerenza di una certa portata nel suo diritto al rispetto della vita familiare. Egli infatti è coniugato dal 1999 con una connazionale e non ha figli e la Corte cantonale non ha ravvisato difficoltà per la moglie a lasciare la Svizzera con l'insorgente. Come a ragione obiettato nel gravame, la CARP ha accennato succintamente alla situazione della moglie, senza dilungarsi oltremodo sulla sua concreta situazione e affermando in maniera alquanto apodittica l'assenza di problemi a seguire il marito in Italia. Ciò posto, in questa sede, l'insorgente non adduce elementi che inficerebbero tale conclusione della CARP. In particolare non pretende che la sua consorte, cittadina italiana, non conosca l'Italia, che non vi abbia mai vissuto o che non

le siano familiari la lingua, gli usi e costumi oppure che abbia costruito dei legami in Svizzera talmente forti e vi sia così radicata da rendere praticamente impossibile una sua partenza per seguire il marito e continuare la loro vita altrove, segnatamente in Italia. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza, non vi è un'ingerenza nella vita familiare se è ragionevolmente possibile attendersi dalle persone interessate che realizzino la loro vita familiare all'estero. Non sussiste

a priori una violazione dell' art. 8 CEDU se il membro della famiglia con un diritto di presenza in Svizzera può lasciare senza difficoltà questo territorio con lo straniero a cui è stato negato un diritto di soggiorno (DTF 144 I 91 consid. 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; sentenza 6B_627/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 1.2.2). La nazionalità comune dei coniugi costituisce un indizio di rilievo per ritenere che le persone interessate possano condurre la loro vita familiare all'estero. Determinare se ciò sia il caso tuttavia non dipende dai loro desideri o aspirazioni, bensì da una valutazione oggettiva della loro situazione personale e dell'insieme delle circostanze della fattispecie (DTF 122 II 1 consid. 2; 6B_916/2021 del 14 dicembre 2022 consid. 3.4).

E. 10.4.2

La CARP ha negato pure che l'espulsione costituisca per l'insorgente un'ingerenza di una certa portata nel diritto al rispetto della sua vita privata. Egli ha infatti trascorso la maggior parte della sua vita in Italia, dove è nato e ha conseguito gli studi e dove inoltre ha anche tuttora un proprio studio legale. L'autorità cantonale ha viepiù rilevato l'assenza di una particolare integrazione in Svizzera sotto il profilo sociale o culturale. In proposito, l'insorgente si prevale essenzialmente e quasi unicamente della durata del suo soggiorno in Svizzera, adducendo che un soggiorno legale di 10 anni implica di regola una buona integrazione e contestando che la sua mancata appartenenza a associazioni culturali o sportive sia decisiva per stabilire il grado della sua integrazione.

Secondo la giurisprudenza, per potersi avvalere del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell' art. 8 n. 1 CEDU , lo straniero deve stabilire l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi con la Svizzera, sensibilmente superiori a quelli che risultano da un'integrazione ordinaria. Al riguardo, quello del Tribunale federale non è un approccio schematico, consistente nel presumere che, a partire da un soggiorno in Svizzera di una determinata durata, lo straniero vi sia radicato e disponga per conseguenza di un diritto di presenza nel nostro Paese. Esso procede piuttosto a una ponderazione dei diversi interessi, considerando la durata di soggiorno in Svizzera un elemento tra altri e dando poco peso agli anni trascorsi in Svizzera nell'illegalità, in prigione o in virtù di una semplice tolleranza (v. DTF 146 IV 105 consid. 3.4.4; 134 II 10 consid. 4.3; sentenze 6B_549/2024 del 26 novembre 2024 consid. 3.5.1; 6B_350/2024 del 7 novembre 2024 consid. 1.2.3).

In concreto, dai fatti accertati emerge che il ricorrente, classe 1973, è giunto in Svizzera nel 2008, in età adulta. Nel 2011 ha aperto uno studio legale in Italia e nel 2013 uno in Svizzera. Nel 2014 ha trascorso 13 mesi di detenzione in Italia nell'ambito di un procedimento tuttora pendente. È rientrato in Svizzera nel 2015 e ha ripreso la propria attività. Nel 2019 è stato nuovamente arrestato in Italia per un ulteriore procedimento e vi ha trascorso un mese di carcerazione preventiva. L'insorgente è comunque a tutt'oggi incensurato sia in Svizzera che in Italia. Non risultano problemi di salute né per lui né per la moglie e neppure problemi di natura finanziaria. Non si riscontra in Svizzera una particolare integrazione dal profilo sociale o culturale. Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dallo

stesso ricorrente, la CARP ha inoltre rilevato che il suo reinserimento nel suo Paese d'origine è facilitato sia dalla sua formazione conseguita appunto in Italia sia dalla presenza di un suo studio legale. In Italia peraltro si reca settimanalmente e vi risiedono i genitori, le sorelle, i cugini e gli zii. Ne consegue che, malgrado la durata decennale del suo soggiorno in Svizzera, quella dell'insorgente appare un'integrazione ordinaria. Non si ravvedono né sono del resto adottati nel gravame legami sociali e professionali particolarmente intensi con la Svizzera. Sicché, come rettamente concluso dalla CARP, l'espulsione non rappresenta nella fattispecie un'ingerenza di una certa portata nel rispetto della vita privata del ricorrente.

E. 10.4.3

L'espulsione non costituendo un'ingerenza di una certa entità nel diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, non sussiste alcun caso di rigore personale che consenta di prescindere dalla pronuncia della misura giusta l' art. 66a cpv. 2 CP .

E. 10.4.4

Abbondanzialmente, volendo per ipotesi ammettere l'esistenza di un caso di rigore, l'espulsione risulterebbe comunque rispettosa del principio della proporzionalità e la seconda condizione posta dall' art. 66a cpv. 2 CP per rinunciare eccezionalmente alla misura non sarebbe comunque realizzata.

Il ricorrente si è reso colpevole, in età adulta, di ripetuta truffa, in parte per mestiere, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità. La CARP ha definito la sua colpa in relazione ai reati contro il patrimonio grave dal profilo oggettivo e molto grave da quello soggettivo. Egli ha infatti agito con sistematicità e spregiudicatezza, avvalendosi inoltre dell'autorevolezza che il cittadino nordamericano conferiva a un avvocato titolare di uno studio legale in Svizzera, con caratteristiche personali e professionali, come la sua carriera in seno alla Guardia di finanza italiana, che conferivano all'insorgente una particolare affidabilità. Ha mostrato un'intensa volontà delittuosa e perversità, ingannando per anni una persona che si fidava di lui e non curante del danno economico viepiù importante arrecatole. Ha agito mosso da mera cupidigia. Nonostante disponesse di tutte le possibilità di svolgere onestamente la sua professione, ha deliberatamente deciso di sfruttare le sue capacità, il suo tempo, le sue energie e il suo titolo di avvocato per truffare l'accusatore privato e anche, in relazione ai "crediti COVID-19", abusare della solidarietà della società. La CARP ha peraltro rilevato che solo il suo arresto ha permesso di porre un freno alla sua brama di guadagni illeciti, posto come egli avesse individuato una nuova potenziale vittima di truffa da segnalare a D._____. Il suo comportamento processuale è stato caratterizzato dalla sistematica negazione di qualsiasi tipo di rimprovero, cambiando la sua versione dei fatti in funzione delle risultanze dell'inchiesta, ma improntandola sempre alla menzogna, e questo coerentemente con il manifesto dispregio per le istituzioni dimostrato con i reati di cui si è macchiato. Non si è assunto alcuna responsabilità per i fatti imputatigli e la CARP ha accertato un elevato rischio di recidiva. Tenuto conto dei reati per i quali è stato condannato, dell'inasprimento della pena risultante dal loro concorso giusta l' art. 49 cpv. 1 CP , nonché della sua grave colpa ritenuta dalla CARP, egli incorre in una sanzione superiore alla "pena di lunga durata" che, nel diritto migratorio, può giustificare la revoca di un permesso di soggiorno allo straniero condannato penalmente (v. art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI ; DTF 139 I 145 consid. 2.1). L'interesse pubblico all'espulsione dell'insorgente è

dunque importante. Sul comportamento tenuto dopo i fatti, da cui è trascorso invero non molto tempo e gran parte di questo lo ha comunque passato in carcerazione preventiva, rispettivamente in carcerazione di sicurezza, nulla di negativo può essere segnalato. Questo non significa però che non esista più alcun interesse pubblico alla misura dell'espulsione, soprattutto tenuto conto dell'elevato rischio di recidiva stabilito dalla CARP e non censurato.

Il ricorrente, classe 1973, è nato e cresciuto in Italia, dove ha lavorato per lunghi anni e ha seguito la sua formazione. È sposato con una connazionale dal 1999 e non ha figli. La sua famiglia di origine è ancora in Italia. È giunto in Svizzera nel 2008, in età adulta. Se è vero che vi vive da ormai oltre 10 anni, non risulta particolarmente radicato nel nostro Paese. La sua è un'integrazione ordinaria e, a parte la presenza della moglie, non emergono legami sociali o culturali particolarmente intensi con la Svizzera. Sussistono ancora importanti legami con il suo Paese d'origine, dove si reca con frequenza settimanale, dove vive ancora la sua famiglia di origine e dove ha inoltre fondato uno studio legale. Tutti questi elementi concorrono a considerare che la sua reintegrazione in Italia non è per nulla compromessa, anzi. Del resto, il ricorrente non pretende che un suo rientro in Italia comporterebbe delle difficoltà insormontabili per lui o per sua moglie, ove decidesse di seguirlo, precisato che non si ravvedono né sono addotte concrete difficoltà per lei di tornare in Italia. Come inoltre rilevato dalla CARP, la durata dell'espulsione stabilita a 8 anni si situa ancora nella fascia bassa del ventaglio temporale previsto dall' art. 66a CP .

In simili circostanze, l'interesse dell'insorgente a rimanere in Svizzera non prevale sull'interesse pubblico alla misura, che risulta dunque proporzionata. Sicché, la pronuncia della sua espulsione non viola il diritto.

E. 11

Il ricorrente si duole dell'accoglimento delle azioni civili. Per statuire su quella di B._____, la CARP si sarebbe fondata sulla perizia EFIN, malgrado gli errori di calcolo da lui evidenziati nella tabella comparativa di cui all'allegato G del suo gravame. Sostiene che sarebbe opportuno rinviare al foro civile la relativa azione creditoria, l'esatta quantificazione del danno appesantendo il lavoro del giudice penale. Contesta poi di dover rispondere del danno subito dal fideiussore, non avendo egli alcun ruolo nelle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Questi sarebbero stati "lecitamente ottenuti da persone giuridiche con autonomia patrimoniale perfetta" a cui il fideiussore potrebbe richiedere la "retrocessione del credito non ancora restituito".

Come già rilevato in precedenza (v.

supra consid. 6.4), il ricorrente non ha dimostrato i pretesi errori di calcolo del rapporto EFIN. Sicché, la determinazione del danno consecutivo alla truffa, e quindi a un atto illecito giusta l' art. 41 CO , può essere considerato provato sulla base dello stesso e non vi sono motivi per rinviare il giudizio sull'azione civile di B._____ al foro civile in applicazione dell' art. 126 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 CPP , peraltro nemmeno menzionato dal ricorrente.

Con riferimento invece ai "crediti COVID-19", questi sono stati ottenuti grazie a una truffa. La condanna del ricorrente per questo titolo di reato è stata confermata in questa sede (v.

supra consid. 7). Egli dunque risponde del danno illecitamente cagionato al fideiussore in virtù dell' art. 41 CO (in parte unitamente all' art. 50 cpv. 1 CO), norma del resto esplicitamente citata dalla CARP, ossia in base a un atto illecito. Inconferente appare quindi

l'obiezione per cui il ricorrente non avrebbe ricevuto fondi illeciti dalle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Egli peraltro non si prevale né motiva un'eventuale violazione dell' art. 41 CO .

E. 12

Contestate sono inoltre le spese del procedimento poste a carico del ricorrente. Con specifico riferimento alle spese dell'istruzione, riportate nella distinta spese in calce al giudizio di primo grado e poi richiamate nella sentenza impugnata, l'insorgente sostiene che, in virtù dell' art. 426 cpv. 3 lett. a CPP , quelle afferenti la sorveglianza telefonica pari a fr. 7'960.-- dovrebbero essere defalcate dal totale posto a suo carico. Nella misura in cui il Ministero pubblico avrebbe ritenuto superfluo accludere agli atti dell'incarto la sorveglianza telefonica, i relativi costi dovrebbero infatti essere considerati causati con atti procedurali inutili. Censura anche la ripartizione delle spese di primo grado e quelle di appello operata dalla CARP, le prime poste a suo carico in ragione di 2/3 malgrado sia stato prosciolto per "somme corrispondenti a più del 50 % delle ipotesi accusatorie", le seconde in ragione di 9/10 nonostante il procedimento concernesse sette imputazioni e sia stato prosciolto da una di esse, la ratio dovendo dunque essere di 6/7.

E. 12.1

Giusta l' art. 426 cpv. 3 lett. a CPP , l'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati. La norma si riferisce ad atti che risultavano oggettivamente tali già in anticipo. Trattasi di atti i cui costi non sarebbero più in un rapporto di causalità adeguata con il reato. È per esempio il caso di errori materiali o procedurali dell'autorità corretti nella procedura di ricorso o della ripetizione di atti procedurali inficiati da violazioni formali (v. sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 9.2 con rinvii).

Oltre a non pretendere che i controlli telefonici fatturati fossero inutili già

ex ante , il ricorrente non si avvede che tale atto è stato richiesto e autorizzato per una durata molto limitata, nell'ottica di procedere al suo fermo ed evitare un intervento a vuoto, con il rischio in quest'ultimo caso che l'insorgente, appreso di essere oggetto di sospetto, trafugasse eventualmente documentazione o dati da dispositivi, come risulta chiaramente dall'istanza del Procuratore pubblico del 6 ottobre 2021 (incarto cantonale, all. 25 pag. 4) e dalla relativa decisione di approvazione del Giudice dei provvedimenti coercitivi dell'8 ottobre 2021 (incarto cantonale, all. 31 pag. 2). Posto come al termine della sorveglianza, l'insorgente è stato arrestato, l'atto procedurale non può essere definito inutile neppure ex post , di modo che i relativi costi possono essere posti a carico del ricorrente senza violare l' art. 426 cpv. 3 lett. a CPP .

E. 12.2

Le spese procedurali di primo grado sono disciplinate dagli art. 426 e 427 CPP . La loro ripartizione si fonda sul principio per cui le spese devono essere sostenute da chi le ha causate. Pertanto, in caso di condanna, l'imputato deve sostenere le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 CPP), perché il procedimento penale è la conseguenza del suo reato (DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Se è condannato solo per alcune delle accuse promosse contro di lui, le spese procedurali devono essergli addossate nella relativa proporzione, tenendo conto delle spese connesse all'istruzione dei reati per i quali è stato riconosciuto colpevole. Trattasi in sostanza di ridurre le spese, pena la violazione della presunzione di innocenza, se

il punto per il quale l'imputato è stato prosciolto ha occasionato delle spese aggiuntive e se egli non ha, in modo illecito e colpevole, provocato l'apertura del procedimento né ostacolato il relativo svolgimento (v. art. 426 cpv. 2 CPP

a contrario). Poiché è difficile stabilire con certezza quali spese siano ascrivibili a ognuno dei fatti imputabili o meno all'imputato, dev'essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento all'autorità penale (sentenza 6B_271/2024 del 17 settembre 2024 consid. 3.1.2).

Secondo l'art. 428 cpv. 1 prima frase e cpv. 3 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. Per determinare se una parte prevale o soccombe, occorre esaminare in che misura le sue conclusioni sono accolte in sede di ricorso (sentenza 6B_1496/2020 del 16 dicembre 2021 consid. 5.2).

Con riferimento alla ripartizione delle spese procedurali di primo e secondo grado, il ricorrente non motiva alcuna violazione dell' art. 426 CPP , rispettivamente dell' art. 428 CPP . Egli contesta infatti tale ripartizione sulla scorta di elementi estranei a quanto appena esposto, argomentando nel primo caso in base alla percentuale del danno complessivo cagionato con la globalità degli atti oggetto dei capi d'accusa per i quali è stato rinviato a giudizio, nel secondo caso in funzione del numero di imputazioni esaminate ancora in sede di appello. L'insorgente non pretende che le spese procedurali di prima istanza poste a suo carico inglobino anche costi strettamente connessi all'istruzione di fattispecie per le quali è stato prosciolto. Quanto al secondo grado di giudizio egli non sostiene che la ripartizione delle spese di appello decisa dalla CARP non rispecchi il grado di soccombenza determinato sulla scorta delle sue conclusioni di appello. Rilevasi al riguardo che, a fronte di conclusioni tese principalmente al suo integrale proscioglimento da ogni accusa, subordinatamente a una riduzione della pena e il rinvio delle pretese civili dell'accusatore privato al competente foro, il suo appello è stato accolto limitatamente a un'imputazione di truffa e a quella connessa di falsità in documenti afferenti un "credito COVID-19", ma è stata confermata la sua colpevolezza per tutte le altre accuse, la pena non è stata ridotta e la misura dell'espulsione confermata tanto nel principio quanto nella durata, e le pretese civili sono state giudicate e accolte nel contesto del procedimento penale. Rettamente pertanto la CARP lo ha considerato "prevalentemente soccombente", sicché la decisione di porre a suo carico i 9/10 delle tasse e spese del procedimento di appello appare conforme al diritto.

E. 13

Infine il ricorrente si duole del mancato riconoscimento di indennizzi in suo favore, sostenendo che la CARP nulla avrebbe argomentato al riguardo. Afferma inoltre che la detenzione inumana e degradante nonché la carcerazione illegale subita avrebbero giustificato, in assenza di un "controbilanciamento con una riduzione di pena", un indennizzo economico.

Seppur in modo succinto la CARP si è pronunciata sugli indennizzi. Premesso che egli ha beneficiato in sede cantonale di un difensore d'ufficio, la CARP non ha riconosciuto all'insorgente indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b o c CPP alla luce dell'esito del giudizio e della pena inflittagli, essendo questa di una durata superiore alla carcerazione sino ad allora da lui subita.

Ricordato che, contrariamente a quanto preteso dell'insorgente, la sua carcerazione non è stata illegale (v. supra consid. 5.2), egli non ha diritto ad alcun indennizzo a tale titolo. Per il resto, il ricorrente non adduce alcun danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale che l'esito concreto del procedimento imporrebbe di risarcire. Riguardo invece alle condizioni di detenzione asseritamente contrarie all' art. 3 CEDU , la CARP deve ancora pronunciarsi (v.

supra consid. 5.1 e 5.3), accertando i necessari fatti e poi, se del caso, scegliendo in che modo accordare una riparazione al ricorrente (v. DTF 142 IV 245).

E. 14

Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata all'autorità precedente affinché si pronunci sulle lamentate condizioni di detenzione dell'insorgente, procedendo a stabilire i necessari fatti e a valutare il rispetto delle garanzie convenzionali in materia. Per il resto, l'impugnativa è respinta e la condanna del ricorrente per titolo di ripetuta truffa, in parte per mestiere, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità è confermata. Come confermate sono pure la misura dell'espulsione e la condanna al pagamento dei risarcimenti in favore degli accusatori privati, nonché la ripartizione delle spese e tasse di giudizio della sede cantonale.

Nella misura in cui l'accoglimento del ricorso concerne la violazione del diritto di essere sentito e non pregiudica l'esito della causa, è possibile rinviare l'incanto all'autorità precedente senza previamente ordinare uno scambio di scritti (v. DTF 133 IV 293 consid. 3.4.2).

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 nonché art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). Poiché gli oppositori non sono stati invitati a esprimersi, non si giustifica di addossare loro spese giudiziarie o di accordare loro ripetibili. Avendo agito personalmente dinanzi al Tribunale federale e non avendo addotto di aver fatto fronte a particolari oneri in relazione al presente gravame, non si giustifica nemmeno di accordare ripetibili all'insorgente per la parte in cui risulta vincente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 135 III 127 consid. 4).

Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta, essendo in concreto dati i presupposti dell' art. 64 cpv. 1 LTF . Le spese giudiziarie non sono dunque poste a carico del ricorrente, malgrado la sua sostanziale soccombenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.